

CODICE DEL TERZO SETTORE: ASPETTI SALIENTI

(esclusa la parte fiscale)

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Dovendo devolvere il patrimonio ad un altro ETS (art. 9) va modificato lo Statuto CAI e i GR devono diventare ETS.

Denominazione sociale

Le Sezioni e i GR devono riportare l'indicazione ETS in tutti gli atti, corrispondenze e comunicazione al pubblico (art. 12) nonché gli estremi di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS (art. 11).

Scritture contabili e bilancio

Se ETS: stato patrimoniale, rendiconto finanziario, relazione di missione.

Se entrate inferiori a 220.000 euro redatto come rendiconto di cassa.

Obbligo di deposito del bilancio presso il RUNTS (art. 13).

Deposito del bilancio sociale presso il RUNTS se entrate superiori a un milione di euro e pubblicazione nel proprio sito internet.

Se superiore a 100.000 euro pubblicato nel proprio sito internet (art. 14).

Rapporti di lavoro per personale ETS

Trattamento economico e normativo del personale ETS non deve essere inferiore al contratto collettivo (art. 16).

Volontari

Obbligo della tenuta di un registro dei volontari non occasionali (art. 17, co. 1).

Assicurazione obbligatoria per i volontari (art. 18).

Acquisto della personalità giuridica

Le associazioni, ivi comprese quelle non riconosciute (e le fondazioni) del Terzo settore possono acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione al RUNTS tramite richiesta ai sensi della disciplina prevista dall'art. 22. Si tratta di una disciplina - più semplificata rispetto a quella tuttora vigente di cui al DPR n. 361/2000 – che si applica in deroga al citato DPR n. 361/2000 (art. 22, co. 1).

Presenza di un patrimonio minimo obbligatorio non inferiore a 15.000 euro (art. 22, co. 2 e 4).

Responsabilità

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi (art. 28).

Si ricorda che l'articolo 22, al comma 7, stabilisce che (*nelle fondazioni e*) nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

Si precisa inoltre che permane la responsabilità degli amministratori che agiscono per conto e in nome dell'associazione non riconosciuta ai sensi dell'articolo 38 del Codice civile

Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni

L'articolo 55 prevede che le amministrazioni pubbliche assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento.

Dalla formulazione della norma non appare evidente l'esclusione di associazioni non ETS.

Il successivo articolo 56 rinvia alla sottoscrizione da parte delle amministrazioni pubbliche di convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, ma solo con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Tali convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Modifiche statutarie

L'articolo 101, comma 2, dispone che fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore (*3 agosto 2019*).

Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Tale possibilità di modifiche statutarie utilizzando modalità e maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria non si applica alle associazioni, riconosciute e non.

Si sottolinea che l'adeguamento degli statuti entro il termine del 3 agosto 2019 comporta solo un beneficio dal punto di vista procedurale (approvazione con maggioranze dell'assemblea ordinaria in luogo dell'assemblea straordinaria prevista per le modifiche statutarie). Tale adeguamento statutario può comunque avvenire anche successivamente, senza alcuna ricaduta negativa dal punto di vista civilistico e fiscale fino all'operatività del RUNTS.

Presenza di “ex politici” negli organi direttivi o di gestione delle associazioni

Agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 non si applica quanto disposto dal comma 4, lettera b), dell'articolo 5 del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 (*Abolizione del finanziamento dei partiti*), che equipara ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti (*art. 5, co. 4-bis, introdotto dall'art. 43, co. 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, in corso di conversione in legge*).

Il successivo comma 2 dell'articolo 43 dispone che “fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il requisito dell'iscrizione nel predetto registro previsto dall'articolo 5, comma 4 -bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, s'intende soddisfatto con l'iscrizione in uno dei registri previsti dalle normative di settore, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.

Conseguentemente l'equiparazione a partiti e movimenti politici relativamente alla presenza negli organi direttivi o di gestione per almeno un terzo di “ex politici” (nei sei anni precedenti) continua a sussistere per le associazioni non ETS.

Cinque per mille IRPEF

Il decreto legislativo n. 111 del 2017 prevede che il cinque per cento del gettito IRPEF possa essere destinato a sostegno degli enti di cui all'articolo 1 della legge n. 106/2016 (*enti del Terzo settore*), iscritti nel Registro previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera m), della medesima legge (*Registro unico nazionale del Terzo settore - RUNTS di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 117/2017*).

Conseguentemente se non si è qualificati ETS non si può beneficiare della destinazione del cinque per mille del gettito IRPEF.